

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI AZZANO MELLA, CAPRIANO DEL COLLE E MAIRANO

Art. 1 – Finalità e modalità di promozione della Centrale Unica di Committenza

1. Il presente regolamento è finalizzato a disciplinare le modalità di funzionamento della Centrale Unica di Committenza, di seguito denominate “C.U.C.”.
2. L’individuazione delle attività e dei servizi della C.U.C., unitamente all’indicazione degli elementi essenziali delle convenzioni tra i soggetti che vi aderiscono, mira ad agevolarne una maggiore diffusione, in modo da perseguire l’obiettivo migliorare i moduli organizzativi degli Enti, nonché gli strumenti di raccordo tra loro per l’espletamento delle funzioni e delle attività di cui al presente regolamento, aventi lo scopo di garantire l’integrazione, l’ottimizzazione e l’economicità delle stesse funzioni, attraverso formule convenzionali, associative o di avvalimento nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Persegue inoltre il fine di rendere più penetrante l’attività di prevenzione e contrasto ai tentativi di condizionamento della criminalità mafiosa, favorendo al contempo la celerità delle procedure, l’ottimizzazione delle risorse e il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro.
3. I Comuni, in sede di Conferenza dei Sindaci, si scambiano, ai sensi degli articoli 10 e 10bis della convenzione istitutiva del servizio, dati ed informazioni relativi all’attuazione del servizio, con riguardo ai rispettivi ambiti di competenza.

Art. 2 – Centrale Unica di Committenza e soggetti aderenti

1. Aderiscono alla C.U.C. i Comuni di Azzano Mella, Capriano del Colle e Mairano.
2. La C.U.C. ha natura giuridica di Centrale di Committenza di cui all’articolo 3, comma 34, del Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006, e cura, per conto degli Enti aderenti, l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture, ai sensi dell’articolo 33 del medesimo Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006.

Art. 3 – Attività e servizi della C.U.C.

1. Gli articoli 2 e 3 della convenzione definiscono, rispettivamente, le funzioni della C.U.C. e gli adempimenti che permangono nelle competenze dei singoli Comuni nell’ambito dei procedimenti relativi alle funzioni conferite al servizio associato.
2. L’affidamento alla C.U.C. delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su comunicazione degli Enti sottoscrittori i quali, a tal fine, inoltrano alla Centrale di Committenza apposita richiesta di indicazione della gara, così come definita all’art. 2 comma 6 della convenzione istitutiva del servizio.
3. Nel caso di lavori, le determinazioni a contrarre stabiliscono, motivando, in ordine alle esigenze tecniche, organizzative ed economiche del Comune richiedente, se il contratto ha ad oggetto la sola esecuzione, oppure la progettazione esecutiva e l’esecuzione di lavori sulla base del progetto definitivo, o ancora, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, la progettazione

esecutiva e l'esecuzione di lavori sulla base del progetto preliminare; le determine a contrarre stabiliscono, altresì, se il contratto sarà stipulato a corpo o a misura, o parte a corpo e parte a misura.

4. Le determine a contrarre indicano se si seguirà una procedura aperta o una procedura ristretta ed individuano i criteri di aggiudicazione, stabilendo, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, i criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi.

Art. 4 – Compiti della C.U.C.

1. La C.U.C.:

- riceve dagli Enti convenzionati apposita comunicazione di predisposizione della gara, con allegati alla stessa: provvedimento di approvazione del progetto esecutivo (per i lavori) ovvero provvedimento di approvazione del progetto preliminare o definitivo nel caso di appalto integrato, documenti tecnico-progettuali utili all'appalto (progetto esecutivo per i lavori), capitolato speciale d'appalto, relazioni illustrative, validazione del progetto, formale dichiarazione di copertura finanziaria dell'appalto, eventuali indicazioni relative alla procedura di scelta del contraente;
- acquisisce la documentazione di gara al proprio protocollo;
- richiede al Comune eventuali integrazioni a seguito della verifica della documentazione trasmessa;
- indica le spese che il Comune dovrà sostenere e impegnare per la pubblicità legale (GURI, GUCE, quotidiani nazionali e locali);
- procede alla pubblicazione del bando, come previsto dalle norme vigenti, nonché sul sito Internet della C.U.C.;
- trasmette il bando di gara ed i relativi allegati al Comune interessato, affinché lo pubblichi sul proprio sito Internet;
- mette a disposizione delle ditte richiedenti tutti gli atti tecnico-progettuali occorrenti per la gara e assicura tutte le necessarie informazioni;
- pubblica sul sito tutti gli atti tecnici forniti in formato elettronico;
- fissa la data per la gara; in caso di impossibilità di apertura dei plichi, stabilisce una nuova data e ne dà rituale comunicazione, almeno 5 giorni prima, anche tramite il sito del Comune capofila della C.U.C.;
- nomina i componenti costituenti la Commissione di cui all'art. 6, individuandoli tra il personale dei Comuni associati, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 7;
- trasmette l'esito di gara all'Ente convenzionato;
- dà comunicazione anche a mezzo e-mail alle ditte partecipanti alla gara degli esiti entro 48 ore dall'aggiudicazione;
- cura la fase delle informazioni relative all'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;

Art. 5 – Responsabile Unico del Procedimento

1. Il Responsabile Unico del Procedimento nominato dall'Ente convenzionato, ex art. 10 del D. Lgs. vo n. 163/2006, svolge anche le funzioni di R.U.P. presso la C.U.C..
2. Di norma, l'Ente convenzionato individua il R.U.P. nella figura del Responsabile del Servizio interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni e servizi relativamente al settore di competenza.
3. L'attivazione della procedura per ciascun intervento avviene con provvedimento del R.U.P. designato.
4. Il R.U.P. si correla al Responsabile della C.U.C. per le attività di definizione dei fabbisogni comuni, nonché per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
5. Al fine di consentire l'ottimale svolgimento delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni da parte del Responsabile della CUC, il Responsabile unico del procedimento nominato dal singolo Comune associato:
 - a) è scelto, per quanto possibile, tra i soggetti individuati in base all'art. 4 della convenzione istitutiva del servizio e, pertanto, afferenti all'organizzazione della struttura operante come Centrale unica di committenza;
 - b) interviene nella fase relativa all'affidamento svolgendo presso la CUC tutte le attività di sua competenza ai sensi del D.Lgs. 163/2006 e del D.P.R. 207/2010, in sinergia con le attività di gestione della procedura stessa svolte dal Responsabile della CUC
6. L'atto con il quale si chiede alla C.U.C. di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, il servizio o la fornitura da affidare, la relativa copertura finanziaria e i tempi entro i quali l'opera, il servizio o la fornitura devono essere eseguiti, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.

Art. 6 – Commissioni di gara

1. La Commissione di gara è composta:
 - dal Responsabile Unico del Procedimento– Presidente;
 - dal Responsabile della C.U.C. (se persona diversa dalla figura del RUP) e da n.1 dipendente in servizio presso gli Enti convenzionati *ovvero* da n. 2 dipendenti in servizio presso gli Enti convenzionati (se RUP e Responsabile della CUC dovessero coincidere) – Componenti
 - da n. 1 dipendente in servizio presso gli Enti convenzionati – Verbalizzante;
2. La nomina della Commissione è effettuata dal Responsabile della C.U.C..
3. La Commissione così composta valuterà anche eventuali anomalie delle offerte.

Art. 7 – Commissione di gara per aggiudicazioni con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa

1. Nelle gare che implicano la valutazione delle proposte tecniche, la commissione di gara di cui all'art. 6 può essere integrata da altri due componenti esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto.

Art. 8 – Pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara

1. Le sedute delle Commissioni di gara sono di norma pubbliche e ad esse si applicano le norme che disciplinano la pubblicità delle stesse. Eventuali variazioni e slittamenti saranno ritualmente comunicati cinque giorni prima della nuova seduta. Relativamente alla fase dell'apertura delle

offerte, è ammessa la partecipazione dei rappresentanti delle imprese interessate ovvero di soggetti muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.

2. Le sedute della Commissione per la valutazione delle offerte tecniche sono segrete.

Art. 9 – Accertamenti nei confronti delle imprese: esclusione dalla gara – ammissione con riserva

1. Qualora dalle verifiche svolte emerga la sussistenza di un certificato interdittivo antimafia vigente nei confronti di un'impresa partecipante a gara d'appalto, la C.U.C. comunicherà tale situazione al Presidente della Commissione, affinché la ditta stessa sia immediatamente esclusa dalla gara.
2. Qualora dalle verifiche svolte emergano elementi relativi a forme di collegamenti, condizionamenti o infiltrazioni di tipo mafioso nei confronti di un'impresa partecipante a gara d'appalto, la Stazione Appaltante comunicherà tale situazione al Presidente della Commissione di gara, affinché la ditta stessa sia ammessa con riserva. In tal caso, la Commissione di gara potrà procedere all'aggiudicazione provvisoria soltanto dopo aver acquisito la documentazione antimafia emessa dal Prefetto nei confronti della ditta ammessa con riserva.
3. La C.U.C. provvede a fornire le informazioni al Prefetto ai fini del rilascio della certificazione antimafia nei confronti della ditta dichiarata provvisoriamente aggiudicataria; tale certificazione viene trasmessa all'Ente convenzionato.
4. La C.U.C. supporta gli Enti convenzionati nella vigilanza sugli adempimenti successivi all'aggiudicazione di ogni singolo appalto, al fine di conseguire la tracciabilità di tutti i rapporti posti in essere dalla ditta aggiudicataria nella fase della realizzazione dell'opera o della gestione del servizio.

Art. 10 – Forme di monitoraggio e di controllo degli appalti

1. Ferme restando le forme di monitoraggio e di controllo degli appalti previste dalla normativa vigente, le Prefetture – UTG possono chiedere alla C.U.C. di fornire ogni dato e informazione ritenuta utile ai fini di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata. I dati e le informazioni ottenute possono essere utilizzate dal Prefetto anche ai fini dell'esercizio del potere di accesso e di accertamento nei cantieri delle imprese interessate all'esecuzione dei lavori pubblici.